



**Nn. 2304 e 2355-A**

## **RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)**

**(RELATORI FASIOLO E MARIN)**

**Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 2017**

SUI

### **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte  
di Publio Ovidio Nasone (n. 2304)

**d’iniziativa dei senatori PELINO, Paolo ROMANI, GASPARRI, MINZOLINI,  
BOCCARDI, CALIENDO, PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI, MALAN, ALICATA,  
D’ALÌ, MARIN, GIBIINO, FLORIS, GIRO, FABBRI, MARCUCCI, VACCARI,  
VERDUCCI e ROMANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2016**

Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila  
anni dalla morte di Ovidio (n. 2355)

**d’iniziativa dei senatori PEZZOPANE, NAPOLITANO, ZAVOLI, CORSINI,  
CUCCA, FASIOLO, FAVERO, MATURANI, ORRÙ, PUGLISI, PUPPATO,  
TOCCI, TRONTI, VACCARI e VALENTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2016**

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	9
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione.....	»	11
– n. 2304, d’iniziativa dei senatori Pelino ed altri.....	»	16
– n. 2355, d’iniziativa dei senatori Pezzopane ed altri.....	»	19

ONOREVOLI SENATORI. — La grandiosità dell'opera letteraria di Publio Ovidio Nasone è riconosciuta in tutto il mondo, a distanza di duemila anni dalla sua morte, come patrimonio comune. Il presente disegno di legge, che è sottoposto all'esame dell'Assemblea, è frutto della sintesi di due disegni di legge, più precisamente l'A.S. 2304, a prima firma della senatrice Pelino, e l'A.S. 2355, a prima firma della senatrice Pezzopane. La 7<sup>a</sup> Commissione, addivenendo a un testo unificato proposto dai relatori attraverso varie fasi, in cui sono stati accolti sia emendamenti dei relatori, sia emendamenti di vari componenti della Commissione, ha prodotto, infine, un testo finale largamente condiviso, che ha visto l'adesione ampia e trasversale delle forze politiche, con l'astensione del Movimento 5 Stelle e della componente Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto. Grazie a questo disegno di legge, l'opera di Ovidio, per troppi anni emarginata dai banchi dei licei perché estranea alla classica compostezza oraziana e virgiliana, caratterizzata da una vena passionale e soprattutto anticonformista, in contrasto con i valori tradizionali della Roma augustea, vena che fluisce libera e determina la modernità del poeta e dell'opera, si apre ad una maggiore e più capillare conoscenza degli studenti, attraverso progetti ed iniziative di enti pubblici e privati, in un programma di manifestazioni culturali, nazionali e internazionali, che promuovono anche la valorizzazione dei luoghi ovidiani.

Sulmona, l'antica Sulmo, è la terra che duemila anni fa diede i natali al poeta elegiaco il 20 marzo del 43 a.C.. Figlio di una famiglia facoltosa della classe equestre, dall'età di dodici anni si trasferì a Roma

per completare gli studi di grammatica e retorica. Ma non divenne retore, si sentì da subito incline alla poesia. Dopo una visita ad Atene, nelle città dell'Asia Minore, in Egitto e il soggiorno di un anno in Sicilia, contrariamente alla volontà di suo padre si dedicò agli studi letterari, entrò nel circolo di Mecenate ed ebbe contatti stimolanti con i più importanti poeti del tempo: Orazio, Propertio, Virgilio. Produsse allora opere come gli *Amores*, le *Heroides*, i *Remedia Amoris*, le *Metamorfosi* e i *Fasti*. Siamo nel periodo storico della *pax augustea*, in cui i costumi e la morale, con l'influenza ellenistica, tendono a rilassarsi. Ovidio, il più giovane dei poeti elegiaci, rifiuta le contraddizioni del tempo, rifiuta i valori fissi e rigidi della vecchia società romana, per aprirsi alle mode del tempo, assecondando il gusto del pubblico. Nell'8 d.C., cade in disgrazia di Augusto ed è relegato nella lontana Tomi (oggi Costanza), nella Scizia, centro sul mar Nero, nell'attuale Romania. Nell'opera *Tristia*, egli scrive: «*Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error alterius facti culpa silenda mihi*» cioè «Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore: di questo debbo tacere quale è stata la colpa» (*Tristia* 2, 1, v. 207 e seguenti). Da qui continua a scrivere altre opere memorabili come le *Epistulae ex Ponto* e, appunto, i *Tristia*. Nonostante il grande fervore letterario, l'autore non riuscirà mai ad ottenere, sino alla fine della sua vita, l'agognato ritorno in patria e si rivelarono del tutto inutili i suoi tentativi di convincere gli imperatori (prima Augusto, poi Tiberio). Morirà infatti a Tomi nel 17 d.C. senza aver mai più avuto la possibilità di rientrare nella sua terra natia. È quindi importante, oggi, dopo

duemila anni, che l'Italia ricordi il grande scrittore elegiaco, che ha dato lustro al nostro Paese nel mondo. Con questo atto s'intende rendere giustizia a Ovidio, onorarne la memoria, ma soprattutto valorizzare, tutelare e rimettere al centro dell'attenzione del mondo culturale e soprattutto dei giovani la prestigiosa figura dell'autore sulmonese, attraverso iniziative di ricerca e di promozione dei suoi luoghi e della sua opera letteraria.

Nel merito, l'articolo 1 definisce le finalità del presente disegno di legge teso a salvaguardare ed a promuovere il patrimonio culturale, storico, artistico e letterario di Publio Ovidio Nasone in ambito nazionale ed internazionale, nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte. A questi fini istituisce, nel 2017, l'«anno ovidiano» per rimarcarne l'importanza storica.

L'articolo 2 elenca in modo dettagliato i diversi interventi da intraprendere al fine di promuovere la figura e l'opera dell'autore, finanziando progetti negli anni 2017 e 2018, di promozione, ricerca, salvaguardia e conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio. In particolare, si prevede il sostegno ad attività didattico-formative e culturali finalizzate a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio; il recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il museo «Ovidio»; il recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, a Sulmona o nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti che possano comportare minimi aumenti di volumetria; la costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale; la realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e la prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza,

in Romania, luogo dell'esilio; la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.

Si istituisce con l'articolo 3 il Comitato promotore della conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto dai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente della Destinazione turistica di Sulmona-DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Comitato promotore rimane in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate nonché il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati. Il Comitato scientifico, costituito dal Comitato promotore, è composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio. Esso formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato elegge il proprio coordinatore.

Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. Massime le garanzie di trasparenza del Comitato promotore che, entro il 31 dicembre 2018, pubblica nel proprio sito *web* istituzionale la relazione con-

clusiva, insieme agli atti e al rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti.

Ai componenti dei Comitati non sono riconosciuti compensi, mentre eventuali costi di funzionamento sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

Un elemento di novità nel testo, rispetto agli organi previsti per altri eventi celebrativi, è introdotto dall'articolo 3, comma 7, in base al quale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal medesimo Dicastero. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno

tre rappresentanti che partecipano ai lavori di tale Comitato senza diritto di voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 4.

L'articolo 4 prevede un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in favore del Comitato promotore, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative e alla realizzazione di un sito *web* istituzionale.

FASIOLO e MARIN, relatori

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Francesco PALERMO)

**sul nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i  
disegni di legge nn. 2304 e 2355 e sui relativi emendamenti**

28 marzo 2017

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando, all'articolo 2, comma 1, lettera e), la necessità che sia espressamente indicata la città – presumibilmente Sulmona – da gemellare con la città di Roma e con la città di Costanza. Si segnala, peraltro, che il gemellaggio tra Sulmona e Costanza già esiste.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.7 e sul subemendamento 3.200/7 parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle Commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare;

- sul subemendamento 3.200/10 parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle Commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**sull'ulteriore nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2304 e 2355 e sui relativi emendamenti**

2 maggio 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, il relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.7 parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle Commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare;

- sull'emendamento 3.10 parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle Commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ZANONI)

**sull'ulteriore nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2304 e 2355 e sui relativi emendamenti**

2 maggio 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato dei disegni di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.



**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER  
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato D'ALIA)

**sull'ulteriore nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di  
merito per i disegni di legge nn. 2304 e 2355 e sui relativi emendamenti**

20 aprile 2017

La Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato adottato dalla 7<sup>a</sup> Commissione per i disegni di legge A.S. 2304 e A.S. 2355, recante «Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio»;

considerato che:

il provvedimento prevede che, in occasione della ricorrenza del bi-millenario della morte del poeta Ovidio, la sua figura e la sua opera siano oggetto di celebrazione e di valorizzazione tramite specifiche iniziative culturali meritevoli di finanziamento, da assumere nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario nazionale;

la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario sono da ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione), nonché alla competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali» e di «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 01 del decreto-legge n. 146 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 182 del 2015 («Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione»), in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, ha qualificato la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale come «attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione»;

le disposizioni in esame, nella parte in cui prevedono la promozione della formazione scolastica in materia di studi ovidiani (articolo 2, comma 1, lettera *f*), e articolo 3, comma 1), incidono, inoltre, sulla materia «istruzione», attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e fatta eccezione per le «norme generali sull'istruzione», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

è, infine, ascritta alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni la materia «governo del territorio», cui sono riconducibili le disposizioni relative al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna;

considerato, altresì, che:

la Corte costituzionale ha rilevato la stretta connessione tra la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, individuando, tuttavia, nella «tutela» il fine prioritario di «impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale», e riconducendo la «valorizzazione» soprattutto agli aspetti di «fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa» (sentenza n. 9/2004);

nella sentenza n. 232/2005, la Corte, ai fini della definizione del riparto di competenze, ha richiamato le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le quali, secondo la Corte, ribadiscono l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, prevedendo, al tempo stesso, che non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni siano chiamati ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;

rilevato che all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in esame si prevede la realizzazione di un gemellaggio istituzionale con Roma, dove il poeta soggiornò a lungo, e la prosecuzione del gemellaggio con Costanza, in Romania, luogo del suo esilio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale ed internazionale.

2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

*(Interventi)*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e 2018, attraverso i seguenti interventi:

a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;

c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;

e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;

f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

### Art. 3.

#### *(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo dele-

gato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente della Destinazione turistica di Sulmona - DMC Cuore dell'Appennino e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato elegge il proprio coordinatore.

5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2018, a pubblicare nel proprio sito *web*

istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *(Contributo straordinario)*

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *web* istituzionale.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2304**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PELINO ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte e ne valorizza l'opera.

2. L'anno 2017, ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

## Art. 2.

*(Interventi)*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2017 e 2018, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Publio Ovidio Nasone, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle del Certamen Ovidiano e della Destinazione turistica di Sulmona - DMC Cuore dell'Appennino, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio letterario, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Ovidio al fine di dare alle celebrazioni ovidiane la più vasta diffusione a li-

vello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali, comunicazione e *marketing*;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Ovidio e recupero di sedi idonee, quali un museo di Ovidio per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei relativi risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi sull'opera di Ovidio, in favore degli studenti delle università italiane e straniere, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le opere di Ovidio;

d) svolgimenti di attività legate alla promozione e diffusione delle opere ovidiane attraverso la rappresentazione del concerto di Capodanno tra musica e letture ovidiane da tenersi nel Teatro Maria Caniglia di Sulmona, rappresentazioni teatrali itineranti in Italia, allestimenti artistici e mostre nella città di Sulmona, emanazione di un francobollo commemorativo e di annullo filatelico, esposizioni di libri ovidiani dal '500 ad oggi in Italia e all'estero, concerti sui temi di Ovidio, festival del cinema e delle arti performative sul tema delle Metamorfosi, promozione turistica con un Festival Ovidiano in occasione del *Certamen* sulmonese, gemellaggio con la città di Costanza, riedizione della *performance* teatrale «Processo a Ovidio», allestimento del Museo di Corfinio e del costituendo Parco archeologico in chiave ovidiana. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;



e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali ovidiani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico con la costituzione di un parco letterario ovidiano;

f) recupero edilizio e riorganizzazione degli spazi ovidiani a Sulmona anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Ovidio probabilmente visse, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento agli scavi di Ercole Curino, meglio conosciuti come «Villa di Ovidio» e al complesso di Santa Caterina in Sulmona, oggetto del nascente Museo di Ovidio denominato «Spazio Ovidio» e della *Domus* di Arianna anche attraverso la creazione di una piattaforma digitale e servizi tecnologici moderni. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, il livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

### Art. 3.

#### *(Comitato promotore delle celebrazioni Ovidiane)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, da un parlamentare eletto nella regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona - DMC Cuore dell'Appennino, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte letteraria italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Publio Ovidio Nasone attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Ovidio.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri il quale la trasmette alle Camere.

5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone.

6. Le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.

Art. 4.

*(Contributo straordinario)*

1. Per le celebrazioni dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del-

l'articolo 2, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi ovidiani di Sulmona.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2355**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PEZZOPANE ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, ne promuove e valorizza l'opera e ne prevede la estensione sia in ambito nazionale che europeo.

2. L'anno 2017, ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

## Art. 2.

*(Interventi)*

1. Per gli anni 2017 e 2018 lo Stato finanzia i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Publio Ovidio Nasone, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, istituti culturali specialistici ed università, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alle iniziative già in corso, come il *Certamen* ovidiano, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio letterario, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera

di Ovidio. Lo scopo è quello di dare alle celebrazioni ovidiane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di nuove tecnologie;

b) recupero e restauro di materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Ovidio; recupero a Sulmona di una sede idonea per un museo «Ovidio», per la collocazione del relativo materiale e per la sua esposizione;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; rafforzamento delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei relativi risultati e materiali; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi sull'opera di Ovidio, in favore degli studenti delle università italiane, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le opere di Ovidio;

d) previsione di 2 gemellaggi istituzionali e culturali con la città di Roma, in ricordo del periodo di soggiorno nella capitale durante la *pax romana* e con la città di Costanza ove Ovidio morì;

e) costituzione del Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale anche per le scuole di ogni ordine e grado nazionali ed europee tramite la predisposizione di appositi *totem* informativi per visite multimediali in accordo con i più recenti *standard* comunicativi, nonché tramite la manutenzione, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti sia nella città di Sulmona che nella Valle Peligna, concordando i suddetti interventi con i comuni e con le soprintendenze competenti;

f) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

## Art. 3.

*(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, dal presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari eletti nella regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona e dal sindaco di Roma, da due insigni esponenti della cultura e dell'arte letteraria italiane ed europee esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti *juniores*. I due componenti *juniores* sono scelti all'interno del Comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite bando di selezione rivolto agli studenti delle scuole superiori e università sulla conoscenza di Ovidio. Il Comitato dei cinquanta ovidiani ha il compito di proporre al Comitato promotore i progetti da rivolgere agli studenti durante le celebrazioni ovidiane.

2. Il Comitato promotore, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Publio Ovidio Nasone attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

3. Al Comitato promotore possono successivamente aderire, previo accordo con i soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Ovidio.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato promotore, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati da trasmettere alle Camere.

5. Il Comitato promotore costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i due esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento dei comitati sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.

8. In deroga al comma 7, ai componenti del Comitato dei cinquanta possono essere riconosciuti dal Comitato promotore buoni studio per viaggi all'estero al fine di approfondire la conoscenza dell'autore.

## Art. 4.

*(Contributo straordinario)*

1. Per le iniziative di cui alla presente legge è attribuito al Comitato promotore di cui al presente articolo un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





